

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO (estratto)

1. Cessione della licenza del marchio

1.1 Il Concedente concede alla Licenziataria la licenza d'uso del marchio per contraddistinguere la qualità dei servizi offerti dalla Licenziataria con gli standard previsti dal Concedente

2. Diritti di non esclusiva

2.1 La licenza d'uso viene affidata alla Licenziataria senza diritto di esclusiva, riservando il Concedente a sé/a terzi il diritto d'uso del marchio.

3. Cessione della licenza

3.1 La licenza non è cedibile, salvo preventivo consenso scritto del Concedente.

4. Obblighi della Licenziataria

4.1 I servizi che saranno contraddistinti con il marchio oggetto della licenza, dovranno avere le seguenti caratteristiche (standard richiesti):

- Qualità (esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni anche riscontrabili da feedback positivi di amministratori, Direzione Lavori e clienti)
- Affidabilità della Società (assenza di carichi pendenti o condanne penali in capo agli amministratori della Licenziataria)
- Professionalità degli operatori della società (Presenza di direttori tecnici e utilizzo di mano d'opera specializzata ove richiesta)
- Trasparenza (regolare gestione contributiva, assistenziale e previdenziale del personale attestata dal DURC, regolarità civilistica e fiscale dei libri contabili).

4.2 La Licenziataria dovrà in ogni caso mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari per la realizzazione delle opere appaltate oggetto della propria attività.

4.3 Al fine di un costante monitoraggio della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, la cui sopravvenuta mancanza potrà determinare il recesso della licenza di marchio a norma dell'art.8.2 che segue, la Licenziataria si obbliga a fornire al Concedente ogni 12 mesi (e/o su richiesta del Concedente)

- certificato camera di commercio (validità 6 mesi)
- DURC (validità 4 mesi)
- certificato SOA (eventuale)
- certificato ISO9001 (eventuale)
- lettera referenze bancarie (eventuale)

- autocertificazioni ai sensi DPR 445 (validità 6 mesi) ove si dichiara:

- a) che non ci sono carichi pendenti o condanne penali in capo agli amministratori della società
- b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento o di liquidazione giudiziale, che non abbia in corso una procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti ovvero che non sia in stato di liquidazione;
- c) che l'impresa non si trova in stato di crisi e/o di insolvenza e che non abbia in corso alcuna procedura di allerta o di composizione assistita della crisi a norma del D.Lgs.12.1.2019 n.14;
- d) che l'impresa ha svolto la valutazione dei rischi aziendali ed è in possesso del DUVRI (in ottemperanza alla L. 81/08)

La Licenziataria dovrà inoltre fornire indicazioni sul fatturato degli ultimi 3 anni (in alternativa gli ultimi 3 bilanci), sui lavori svolti negli ultimi 3 anni (cliente, tipologia di lavoro, importo e data lavori) e sull'organico medio annuo (in alternativa il LUL – Libro Unico del Lavoro)

5. Utilizzi del marchio

5.1 La Licenziataria potrà utilizzare il marchio nell'ambito del territorio italiano unicamente allo scopo oggetto del presente contratto (come da art.1.1 che precede).

Per tutta la durata del presente contratto la Licenziataria non potrà:

- a) usare il marchio per scopi differenti da quelli espressamente previsti dal contratto stesso;
- b) registrare e/o usare, direttamente o indirettamente, nel territorio italiano o altrove, alcun marchio, nome commerciale,

domain mane ecc. che possa essere confuso con quelli del Concedente.
d) usare il marchio in alcun modo senza l'espresso consenso scritto del Concedente.

6. Contraffazione del marchio

6.1 La Licenziataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il Concedente di qualsiasi presunta violazione, contraffazione o falsificazione del marchio licenziato nonché di eventuali atti di concorrenza sleale compiuti da terzi nel territorio italiano.

6.2 Il Concedente ha facoltà di decidere, a sua sola discrezione, di intraprendere azioni (legale o di altro tipo) o di resistere ed opporsi a qualsiasi azione al fine di proteggere il/i marchio/i licenziato/i. La Licenziataria è tenuta a fornire al Concedente la sua più totale e leale collaborazione, assistendola anche nella raccolta delle informazioni utili ai fini di cui sopra.

8. Cessazione del contratto –Sopravvenuta mancanza dei requisiti e feedback negativi

8.1 Le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con il solo obbligo di preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata a/r o PEC.

8.2 Il recesso della licenza sarà immediato da parte del Concedente (con effetti dal momento della ricezione della comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o PEC) nel caso in cui venga a mancare alla Licenziataria (anche solo) uno dei requisiti richiesti dallo stesso Concedente (a norma degli articoli 4.1 e 4.2 che precedono), nel caso in cui non venga ottemperato l'obbligo di fornire periodicamente (e/o su richiesta del Concedente) tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ad attestare la persistenza di tali requisiti (come da art.4.3) nonché per un accumulo di feedback negativi all'attività svolta da parte di clienti e/o amministratori e/o tecnici incaricati dal committente.

8.3 Al termine, per qualsiasi causa, del presente contratto di licenza di marchio, la Licenziataria dovrà interrompere tempestivamente qualsivoglia utilizzo e/o riferimento al marchio (pubblicità, carte intestata, lettere, documenti, etc)

9. Durata

9. Il presente contratto ha la durata di 12 mesi e, in assenza di recesso, verrà tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi e così via per i successivi periodi di uguale durata.

10. Risoluzioni controversie

10.1 Di ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma a norma dell'art.29 c.p.c., in deroga espressa a qualsiasi altro criterio di attribuzione della competenza territoriale.